

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 605**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore RONCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001**

—————

Recepimento dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE  
concernente la conservazione degli uccelli selvatici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in oggetto fa seguito alle sentenze n. 168 e 169 del 14 maggio 1999, con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le leggi in materia di conservazione degli uccelli selvatici, presentate dalle regioni Liguria, Umbria e Veneto (sentenza n. 168) ed ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997 con il quale lo Stato aveva inteso disciplinare, con semplice decreto, le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (sentenza n. 169).

Nell'occasione la Corte Costituzionale, richiamando la sentenza della Corte di giustizia europea del 15 marzo 1990, causa C-339/87, secondo cui la disciplina del potere di deroga deve tradursi «in norme nazionali precise», ha dichiarato che non si può prescindere da una «disciplina di carattere nazionale» per assicurare adeguate misure di protezione della fauna selvatica (sentenza n. 168).

D'altro canto, nonostante la Corte Costituzionale abbia qualificato il recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE come una facoltà e non come un obbligo (sentenze n. 168 e 169), l'adozione di una «normativa nazionale di recepimento [...] idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme e adeguato livello di salva-

guardia» (sentenza n. 168) risponde a una necessità politica ed istituzionale che sanerebbe una situazione anomala determinata dalla efficacia di analoghe leggi in materia promulgate dalle regioni Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna, per le quali il Governo della passata legislatura fece scadere i termini per le previste osservazioni, mentre alle regioni Liguria, Umbria e Veneto lo stesso Governo precluse la potestà di deroga tramite l'annullamento degli atti.

Il presente disegno di legge si configura (articolo 1) come legge di principio, che prevede altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale, nell'ambito della quale le regioni devono adottare le opportune misure volte a disciplinare le modalità di esercizio delle deroghe considerate, fatta salva la possibilità di disporre queste ultime in via amministrativa sulla base della legge nazionale.

Vengono, altresì, indicate le condizioni essenziali in presenza delle quali potrà essere esercitato il potere di deroga (articolo 2), ne vengono individuati i limiti (articolo 3).

Si stabilisce inoltre l'obbligo dalle regioni di trasmettere annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione riguardante l'esercizio delle generalità della deroga ed all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) una relazione sull'esercizio della deroga ai sensi della lettera c) dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE (articolo 5).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le regioni disciplinano le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge costituenti altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale.

## Art. 2.

1. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessari al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati.

## Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente al controllo della fauna selvatica, le regioni dispongono le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, autorizzando anche i titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti ed iscritti negli ambiti territoriali di caccia

di propria competenza, a partecipare ai piani di abbattimento.

2. Le deroghe di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE vengono emanate previa acquisizione del parere da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e non possono avere ad oggetto specie faunistiche per le quali esistono atti o provvedimenti comunitari che ne abbiano dichiarato la grave diminuzione della popolazione e della consistenza numerica.

#### Art. 4.

1. Ogni provvedimento di deroga deve specificare:

- a*) le specie oggetto dello stesso;
- b*) i soggetti abilitati;
- c*) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
- d*) le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo;
- e*) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;
- f*) i controlli e le forme di vigilanza a cui il prelievo è soggetto;
- g*) la motivazione con riferimento alle ragioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

#### Art. 5.

1. Entro il 30 marzo di ogni anno, ciascuna regione trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'esercizio delle deroghe di cui alla presente legge.

2. Nel medesimo termine ciascuna regione trasmette all'Istituto nazionale per la fauna selvatica una relazione sull'esercizio delle deroghe di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.